



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

## COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 29-05-2023 n. 17

**OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)**

Il giorno **ventinove** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventitre**, alle ore **19:30** nella Sala Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a norma di legge, in sessione **Ordinaria** si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

<b>PERTICAROLI LETIZIA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>BEVILACQUA LUCA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>BALDELLI PIERAMELIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>CAPITANELLI PATRIZIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>PAGGI MARTA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>SARTARELLI RICCARDO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>SIMONETTI MARCO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>PIERONI MARCO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>COSTANTINI RICCARDO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ORTOLANI MATTEO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>SANTINI EMANUELE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANNOTTI EMILIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>SIMONETTI SILVANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>

Presenti n. 10

Assenti n. 3.

ANTONINI LUCIANA in qualità di assessore esterno P

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA TRAMONTANO ROSA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PERTICAROLI LETIZIA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:

MARCO PIERONI  
EMILIO ZANNOTTI  
SILVANO SIMONETTI



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

Il Sindaco illustra la proposta n. 10 del 12/04/2023 "Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023".

Intervengono i Consiglieri Zannotti e Santini. Risponde il dott. Michele Rossi.

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.

Vista pertanto la proposta sopra riportata e che si intende richiamata integralmente, accertato che la stessa è correlata dei prescritti pareri di legge ed uditi gli interventi, il Sindaco, al termine della discussione, propone la votazione al Consiglio che approva deliberando nel seguente modo:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 749 che "... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*"

- al comma 750, che "... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 751, che "... *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*";

- al comma 752, che "... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 753, che "... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*";

- al comma 754, che "... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i*



# Comune di Serra de' Conti

## PROVINCIA DI ANCONA

*quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";*

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi<sup>1</sup> non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera Consiglio Comunale n. 9 in data 30/05/2022, emendata con successiva delibera di consiglio Comunale n. 17 del 25/07/2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, in forma palese per alzata di mano:

Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Zannotti, Simonetti S., Santini)

Astenuti n. /

## DELIBERA

1) Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di **approvare/confermare**, per **l'anno di imposta 2023**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
--------------------	----------------------------



# Comune di Serra de' Conti

## PROVINCIA DI ANCONA

<i>Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)</i>	<i>6 per mille</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>1 per mille</i>
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</i>	<i>Esente (Art. 1, c. 751, Legge 27/12/2021 n. 160)</i>
<i>Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo D, ad eccezione della categoria D/10</i>	<i>9,5 per mille</i>
<i>Fabbricati diversi da quelli precedenti</i>	<i>10,60 per mille</i>
<i>Aree fabbricabili</i>	<i>10,60 per mille</i>
<i>Terreni agricoli</i>	<i>Esente (Circ. n. 9/1993)</i>
<i>Unità immobiliare e relative pertinenze, escluse cat. A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune fino a € 500,00 di rendita.</i>	<i>6 per mille con riduzione del 50% della base imponibile</i>
<i>Unità immobiliare e relative pertinenze, escluse cat. A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune oltre € 500,00 di rendita.</i>	<i>10,60 per mille con riduzione del 50% della base imponibile</i>
<b>Detrazioni</b>	
<i>Fino alla concorrenza dell'imposta municipale propria si stabilisce la detrazione base di €_200,00 per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale (cat. A/1,A/8 e A/9)" e relative pertinenza classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate; (art.749 Legge n.160/2019).</i>	
<i>Assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare e relative pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</i>	
<i>Assimilazione ad abitazione principale, disposta dall'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 (convertito in L. n.80/2014) dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo</i>	



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

*di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

*Il predetto beneficio scatta per tutti i tipi di pensione che non siano erogati dallo Stato Italiano.*

- 2) di stabilire nella misura di € 605.000 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- 4) di stimare in € 605.000 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- 5) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Zannotti, Simonetti S., Santini)

Astenuti n. /

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

L'UFFICIO PROPONENTE: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 2000, N. 267

**Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 26-04-2023

Il Responsabile del servizio  
**F.to Rossi Michele**

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 2000, N. 267

**Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 26-04-2023

Il Responsabile del servizio  
**F.to Rossi Michele**



# Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

Ufficio : AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE  
Argomento: CONSIGLIO COMUNALE

---

**IL PRESIDENTE**  
F.to PERTICAROLI LETIZIA

**IL Segretario Comunale**  
F.to DOTT.SSA TRAMONTANO ROSA

---

## **PUBBLICAZIONE**

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA TRAMONTANO ROSA

---

La presente delibera, pubblicata il 12-06-2023 diverrà esecutiva per decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, senza osservazioni od opposizioni di sorta.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA TRAMONTANO ROSA